



Verbale di Assemblea straordinaria dell'Associazione «Universo Sole»

Il giorno quattordici del mese di giugno, dell'anno 2023, alle ore 17. 30 , presso la sede sociale dell'Associazione «Universo Sole» sita in Pontecagnano Faiano (SA) alla Via A. Vespucci snc, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci.

Sono presenti personalmente i seguenti soci:

- 1) Sig Paola Giordano, nata il 12.08.1979, a Salerno, cap 84098, prov. Di SA , cittadina italiana, residente in Pontecagnano F., cap 84098, prov. di SA, via Ponti Rotti , n°59, carta d'identità n° AT 4956734, C.F.:GRDPLA79M52H703N, professione imprenditrice ;
- 2) Sig.ra Noevis Pineda Sanchez , nata il 19.12.1964, a Guantanamo -Cuba, cittadina italiana, residente in Salerno , cap.84131, prov.di SA, via Case Rosse , n°30, carta d'identità n°AX 402375 C.F.: PNDNVS64T5Z504O, professione dottoressa;
- 3) Sig.ra Yisel Rodriguez , nato il 31.05.1991, a Cuba, cittadina italiana, residente in Salerno, cap.84131, prov. di SA via Case Rosse, n°30, carta d'identità n° CA4864CF, C.F.: RDRYSL90E71Z504U, professione imprenditrice;
- 4) Di Mauro Ciro nato a Napoli il 10.01.1953 cittadino italiano ,residente in Casapulla (CE) via F.Crocco,2 81020, carta d'identità n. CA24192GV ,C.F.DMRCRI53A10F839I ,professione agente di commercio
- 5) Ianniciello Catello nato a Roccapiemonte (SA) il 03.07.1953 ,cittadino italiano, residente in Casagiove (CE) via Nazionale Appia,419-81020 ,carta d'identità n. CA19065DV, C.F. NNCCLL53L03H431X,professione agente di commercio
- 6) Scarpetta Gaetano nato a Pontecagnano Faiano (SA) il 13.06.1968,cittadino italiano ,residente in Pontecagnano F. via Alfani 83,84098,carta d'identità n.CA 12896EF C.F. SCRGTN68H13G834K,professione imprenditore
- 7) Palumbo Raffaele nato a Sapri il 25.12.1990 ,cittadino italiano,residente in Policastro Bussentino (SA) carta d'identità n. CA78986LF ,C.F. PLMRFL90T25I422R,professione imprenditore
- 8) Palumbo Francesco nato a Sapri il 27.11.1989 cittadino italiano ,residente in Scario via Prov.le 21-San Giovanni a Piro (SA) 84070,carta d'identità n. CA37504HR C.F. PLMFNC89S27I422M,professione imprenditore
- 9) Renzi Antonio nato a Prignano Cilento (SA) il 14.03.1960,cittadino italiano, residente in via Valli,2 84060Prignano Cilento (SA)
Carta d'identità n. CA46234EJ , C.F. RNZNTN60C14H062D,professione imprenditore

Presiede l'Assemblea dei soci la sig.ra Paola Giordano la quale nomina come Segretario della riunione la Sig.ra Noevis Pineda Sanchez con funzione di estensore del verbale assembleare.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea e rilevato che il numero dei soci presenti è superiore a quello richiesto dallo statuto per la validità dell'assemblea straordinaria, la dichiara validamente costituita; rende edotti i presenti delle

questioni poste all'ordine del giorno informando i presenti che l'assemblea straordinaria è chiamata a deliberare, tra l'altro, sulla modifica dello statuto per l'adeguamento dello stesso al Codice del Terzo Settore, **nonché ad affermare e ribadire la volontà dell'Associazione di essere e strutturarsi come una organizzazione di volontariato ai sensi e per gli effetti del Codice del Terzo settore e della normativa vigente, integrando, ove necessario, la volontà espressa nell'atto costitutivo del 28 febbraio 2020** (registrato presso Agenzia delle Entrate al n. 695, in data 28 febbraio 2020), **e prendendo atto della carenza del requisito numerico per l'assunzione della qualificazione di organizzazione di volontariato all'atto della costituzione.** Infatti, nella precedente adunanza assembleare del 05.06.2023 si è provveduto ad aumentare la base associativa ammettendo nuovi soci, per perseguire con continuità quanto è implicitamente contemplato nella *mission* associativa di una OdV. Apre la discussione e invita a deliberare, consentendo a ciascun socio di intervenire, sul seguente ordine del giorno:

- 1) modifica dello statuto ed adeguamento al Codice del Terzo Settore.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno "Modifica dello statuto ed adeguamento al Codice del Terzo Settore", il Presidente comunica che la variazione statutaria si è resa necessaria per adeguare lo statuto vigente al Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117/2017) per tutto quel che prevede la nuova disciplina giuridica sulle organizzazioni di volontariato e precisamente alle disposizioni generali del Codice del Terzo Settore (artt. 1-3 D. Lgs. n. 117/2017); alla disciplina generale degli enti del terzo settore (artt. 4-16 D. Lgs. n. 117/2017), alle disposizioni relative all'attività di volontariato ed alla figura del volontario (artt. 17-19 D. Lgs. n. 117/2017), alla disciplina sulle associazioni del terzo settore (artt. 20-31 e art. 87 D. Lgs. n. 117/2017), alla disciplina specifica relativa alle organizzazioni di volontariato, nonché all'art. 47 D. Lgs. n. 117/2017, relativo alle modalità di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; agli artt. 55 e 56 D. Lgs. n. 117/2017, relativi ai rapporti con gli enti pubblici; alla normativa fiscale prevista dal Titolo X del D. Lgs. n. 117/2017 in quanto applicabile.

Successivamente il Presidente dà lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n° 24 (ventiquattro) articoli.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione. A conclusione della lettura degli articoli del nuovo statuto, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

L'Assemblea con voto unanime, nonché ciascuno dei soci in proprio, preso atto che all'atto della costituzione mancavano i requisiti numerici previsti dal D. Lgs. n. 117/2017, affermano e ribadiscono la volontà che l'Associazione sia un'organizzazione di volontariato ai sensi e per gli effetti del Codice del terzo settore e dell'ulteriore normativa vigente e che, dunque, l'Associazione si strutturi come tale, integrando e modificando, per quanto di ragione, la volontà espressa nell'atto costitutivo del **del 28 febbraio 2020** (registrato presso Agenzia delle Entrate al n. 695, in data 28 febbraio 2020), e dando mandato, sin d'ora, al Presidente di compiere tutte



le pratiche necessarie, preliminari, conseguenti ed accessorie a richiedere la qualificazione di organizzazione di volontariato.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, richiedendo l'esenzione dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, secondo periodo del D. Lgs. n. 117/2017, come modificato dall'art. 26, comma 1, del D. Lgs. n. 105/2018, nonché l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D. Lgs. n. 117/2017.

Il Presidente Sig.ra Paola Giordano alle ore 20.00, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale al quale allega il nuovo statuto sociale, approvato e debitamente siglato in ogni pagina e sottoscritto nell'ultima pagina da ciascun socio presente a questa adunanza.

Il Segretario

Il Presidente

[Signature of Paola Giordano]

Si richiede che il presente verbale di assemblea straordinaria e l'allegato statuto siano registrati applicando l'esenzione dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D. Lgs. n. 117/2017.

Nome	Cognome	Firma
Paola	Giordano	<i>Paola Giordano</i>
Noelvis	Pineda Sanchez	<i>[Signature]</i>
Yisel	Rodriguez	<i>[Signature]</i>
Gaetano	Scarpetta	<i>[Signature]</i>
Raffaele	Palumbo	<i>[Signature]</i>
Francesco	Palumbo	<i>[Signature]</i>
Catello	Ianniciello	<i>[Signature]</i>
Ciro	Di Mauro	<i>[Signature]</i>
Antonio	Renzi	<i>[Signature]</i>



AGENZIA DELLE ENTRATE
D.P. SALERNO Ufficio Territoriale di Salerno
Esercizio Registrazione Serie III
Al n. 1071 del 13/06/2023
per l'importo di € 16,00
Salerno, 13/06/2023



STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "Universo Sole"

Art. 1 Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito indicato come "Codice del Terzo settore" o "CTS") e successive modifiche, l'associazione denominata "Universo Sole", di seguito indicata anche come "Associazione".

Una volta acquisita la qualifica di organizzazione di volontariato ai sensi di legge, alla denominazione verrà aggiunto l'acronimo ODV senza che ciò comporti modifiche del presente atto. La denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Universo Sole ODV" oppure "Universo Sole organizzazione di volontariato" e dovrà, da quel momento e fintanto che i requisiti sussisteranno, utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale in Pontecagnano Faiano (SA) alla Via A. Vespucci snc. Il trasferimento della sede all'interno del comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

L'associazione ha durata illimitata.

Il Consiglio direttivo delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 2 Scopo, finalità e attività

L'Associazione, con organizzazione e struttura democratica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo - di cui all'art. 5, comma 1, lettera i del Codice del Terzo settore;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa - di cui all'art. 5, comma 1, lettera l del Codice del Terzo settore;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni - di cui all'art. 5, comma 1, lettera n del Codice del Terzo settore;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile - di cui all'art. 5, comma 1, lettera o del Codice del Terzo settore;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti - di cui all'art. 5, comma 1, lettera r del Codice del Terzo settore;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo - di cui all'art. 5, comma 1, lettera u del Codice del Terzo settore;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata - di cui all'art. 5, comma 1, lettera v del Codice del Terzo settore;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità

e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - di cui all'art. 5, comma 1, lettera w del Codice del Terzo settore;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata - di cui all'art. 5, comma 1, lettera z del Codice del Terzo settore.

L'associazione si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di arrecare benefici a persone economicamente svantaggiate, in Africa e in altri paesi in via di sviluppo senza limiti continentali. L'attività consisterà, sostanzialmente, nella prestazione di assistenza sociale e sanitaria, nell'addestramento, qualificazione e formazione scolastica, nell'addestramento, qualificazione e formazione lavorativa, fra cui l'insegnamento di arti e/o mestieri; la costruzione e/o il miglioramento di infrastrutture e l'acquisto e la gestione di tutti i mezzi o macchinari necessari alla buona riuscita dei progetti.

La ONLUS potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al raggiungimento del proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esso integrative.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno mediante la realizzazione delle seguenti attività:

- organizzare e promuovere attività di supporto alle famiglie dei pazienti in occasione di viaggi e/o sistemazioni presso residenze idonee, anche occupandosi della consulenza e della stipula di idonee garanzie assicurative, nonché della fruizione di prestazioni ambulatoriali o similari;
- promuovere e diffondere la cultura della innovazione sostenibile nell'era digitale, progettando e realizzando azioni basate sulle nuove forme e modi di apprendimento nell'ambito di scenari supportati da tecnologie intelligenti;
- promuovere e realizzare attività educative, istruttive e di formazione finalizzate alla inclusione sociale, alla sostenibilità ambientale e alla solidarietà;
- promuovere e organizzazione iniziative, eventi e manifestazioni finalizzate all'accrescimento, alla valorizzazione e allo sviluppo del territorio e delle tradizioni;
- Promozione di attività e manifestazioni culturali e/o ricreative, comprese iniziative di ricerca e studio;
- organizzazione e realizzazione di mostre eventi, seminari, workshop e convegni inerenti alla moda e ai costumi, come veicolo per sensibilizzare alla cultura del più razionale utilizzo e riutilizzo delle risorse;
- realizzazione di partenariati e collaborazioni con soggetti produttori operanti in aree economiche svantaggiate, al fine di promuovere l'accesso del produttore al mercato e vendere i relativi prodotti previo pagamento di un prezzo equo, contestualmente sensibilizzando i produttori al rispetto dei diritti umani, dei lavoratori, della parità di genere;
- organizzare iniziative dirette alla tutela dei soggetti più deboli, per orientarli e tutelarli nel rispetto dei loro diritti;
- procedere alla gestione di beni pubblici inutilizzati per la riqualificazione in conformità alle finalità associative;
- organizzare a promuovere manifestazioni, convegni, incontri e seminari, con pubblicazione dei relativi atti ed interventi

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione può inoltre esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.



Art. 3 Soci

Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Possono aderire all'associazione persone fisiche e persone giuridiche (enti del Terzo settore o senza scopo di lucro) che condividono le finalità della stessa e che intendono partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, portando interessi omogenei a condizione che il numero delle persone giuridiche non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal C.T.S.

Art. 4 Diritti dei soci

I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali;

Le modalità e procedure per l'esercizio di tali diritti saranno eventualmente stabilite da Regolamenti generali e/o dalle delibere del Consiglio direttivo.

Art. 5 Obblighi dei soci

I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'Associazione;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

Art. 6 Adesione

La richiesta di adesione va indirizzata al Consiglio direttivo utilizzando un apposito modulo, e deve contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, entro 60 giorni.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve motivare contestualmente la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati entro dieci giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Organo di garanzia o, in mancanza, l'Organo di controllo, o, mancando anche questo, l'assemblea dei soci nella prima riunione utile.

Art. 7 Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per morte (o scioglimento, se persona giuridica), recesso o esclusione.

Il socio che contravviene gravemente agli obblighi previsti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'associazione,

e nei seguenti altri casi:

- morosità;
- violazione delle disposizioni del presente statuto,
- attività in contrasto con le finalità statutarie e con le deliberazioni degli organi sociali;
- attività che arrechino gravi danni morali materiali all'Associazione;
- persistente mancata partecipazione dell'associato alla vita associativa.

può essere escluso dall'associazione con deliberazione dell'assemblea approvata con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Il socio può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentata almeno tre mesi prima.

La qualifica di socio si perde anche qualora non sia stata pagata la quota sociale nei termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

Il socio escluso può, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, impugnare la deliberazione di esclusione ricorrendo all'Organo di garanzia o, in mancanza, all'Organo di controllo, o, mancando anche questo, all'Assemblea dei soci che deve essere appositamente convocato entro 30 giorni dal ricorso.

Art. 8 Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei garanti (organo facoltativo);
- l'Organo di controllo (organo facoltativo), che va obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del terzo settore;
- l'Organo di revisione (organo facoltativo), che va obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del terzo settore.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

4. La durata degli organi sociali è di tre anni.

5. I componenti degli organi sociali che subentrano nel corso del triennio, terminano il loro mandato allo scadere della carica dell'organo nel quale sono subentrati.

Art. 9 Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa e le eventuali altre procedure previste per le adesioni ed i rinnovi.

Delibera su tutte le attività dell'associazione, in particolare:

- nomina e revoca il Presidente, il Vicepresidente e i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva i bilanci;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. Ciascun socio ha diritto, direttamente o per delega, ad un voto.
3. Ogni socio può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
- Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti degli altri organi sociali.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e può essere, inoltre, convocata:
- a) ogni volta che il Presidente ne ravveda la necessità;
 - b) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo;
 - c) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio direttivo da almeno un decimo dei soci.
- Nei casi previsti dalle lettere b) e c) il Presidente deve provvedere immediatamente alla convocazione dell'assemblea che deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non vi provveda, l'Organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'assemblea.
5. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
- L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
- Per modificare lo Statuto occorre la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione, la scissione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

Art. 10 Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
- È formato da un numero di componenti, compreso tra tre e sette, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e rieleggibili.
- L'Assemblea convocata per la nomina del Consiglio direttivo indica anche il numero dei componenti.
- Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
2. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
- Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
3. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
- In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie previste nell'art. 14 del CTS;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione degli associati;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
5. Il Consiglio direttivo può nominare un segretario tra i suoi componenti il quale coadiuverà il Presidente ed avrà i seguenti compiti:
- tenuta ed aggiornamento dei registri degli aderenti;

- disbrigo della corrispondenza;
- redazione e conservazione dei verbali della riunione dell'Assemblea e del Comitato Direttivo;
- Predisposizione dello schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di marzo;
- tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- riscossione delle entrate e pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato Direttivo.

Art. 11 Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

E' eletto dall'Assemblea tra i soci, a maggioranza dei presenti, contestualmente al Consiglio direttivo.

Dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio direttivo e cessa il proprio mandato per scadenza, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea.

La decadenza del Presidente comporta la decadenza dell'intero Consiglio direttivo.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli organi sociali.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi in merito all'attività compiuta.

In caso di necessità e di urgenza, può assumere nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti di competenza propria del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta quest'ultimo sia impossibilitato all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 12 Collegio dei garanti

L'Assemblea può stabilire di eleggere il Collegio dei garanti, organo facoltativo (composto da tre o cinque membri o anche monocratico) di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna, che interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri vincolanti sulla loro corretta applicazione e dirime in prima istanza le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi esecutivi, e fra gli organi sociali.

I componenti del Collegio dei garanti eleggono al loro interno un Presidente; non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso delle spese sostenute in dipendenza della loro carica, secondo le stesse modalità previste per i componenti degli altri organi.

La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Art. 13 Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30, commi 2 - 3 - 4, del CTS.

I componenti dell'Organo di controllo possono essere, al massimo, cinque, ad essi si applica l'art. 2399 del Codice civile e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il numero dei componenti verrà determinato dall'assemblea convocata per la sua nomina.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31 del CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle

operazioni sociali o su determinati affari.

La carica di membro dell'Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Art. 14 Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del CTS, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 15 Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 16 Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, avanzi di gestione e entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 17 Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 18 Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il RUNTS.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 19 Bilancio sociale e informativa sociale

Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo ed ai dirigenti.

Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad un milione di euro l'anno, l'associazione dovrà redigere il bilancio sociale che dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicato sul suo sito internet.

Art. 20 Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se costituito, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, se costituiti, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.



Handwritten signatures at the bottom of the page.

I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

Art. 21 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore).

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione iscriverà i volontari in un apposito registro.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 22 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 5 del CTS.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 23 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o da quanto deliberato dall'Assemblea convocata per lo scioglimento.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 24 Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) dalle successive modifiche ed integrazioni, dal Codice civile e dalle altre normative vigenti in materia oltre che dai principi generali dell'ordinamento giuridico, purché compatibili.

The block contains several handwritten signatures in black ink. At the top left is a large signature, likely the President. Below it and to the right are several other signatures, some of which are more stylized and difficult to read. The signatures are arranged in a somewhat circular or overlapping fashion, suggesting they are the signatures of the members of the governing body (Consiglio direttivo) or the liquidators mentioned in the previous article.